

Via mail

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Alle Commissioni Finanze della Camera e del Senato
Alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato
Loro sedi

Oggetto: Processo tributario da remoto. Art. 27 del D.L. n. 137/2020

Il recente intervento legislativo sul processo tributario recato dall'art. 27 del d.l. n. 137/2020 si impone quale ultimo atto di una commedia insipiente e triste per entrambi gli attori del processo, Avvocati e Giudici.

L'emergenza sanitaria non trova insensibile ed impreparata l'Avvocatura specialistica raccolta in Uncat, la quale, di buon grado, sin dal 2018 (epoca in cui con il d.l. n. 118 fu istituito il collegamento audiovisivo per la celebrazione delle udienze) ha contribuito attivamente alla diffusione delle nuove tecniche ed all'apprendimento delle regole del Processo Tributario telematico da parte dei propri iscritti.

Sta di fatto che, a distanza di due anni da quelle disposizioni, il processo da remoto è rimasto più una suggestione che una realtà concreta. Per questa ragione, la previsione di celebrare la video udienza contenuta nell'art. 27 è fumo negli occhi che impedisce di prendere atto della sostanziale inagibilità delle udienze da remoto per la persistente mancanza della piattaforma di collegamento che, di fatto, impedisce attualmente di sopperire all'emergenza sanitaria con gli strumenti suggestivi della disposizione normativa.

Suggerimento del nulla, tanto che il commodus discessus viene individuato nella modalità scritta, che costituisce l'unica alternativa imposta dall'impossibilità di celebrare l'udienza da remoto.

L'incapacità dell'Amministrazione pubblica deputata, a distanza di due anni, ad organizzare i collegamenti e garantire la fruibilità del servizio giustizia ha portato ad un vulnus illiberale, nella misura in cui si è spazzata via la previsione della facoltà del difensore di chiedere la discussione orale per curvare verso il processo scritto coatto.

Inspiegabilmente e sorprendentemente, con un colpo autoritario e in maniera diversa da quanto è stato previsto per le altre giurisdizioni, infatti, questa volta dedicando al processo tributario addirittura un'intera norma, si è creato un sistema che porta al processo scritto, senza alternative per la discussione orale.

L'inerzia dell'apparato ministeriale costituisce un grave attentato all'oralità del processo.

Costituisce grave attentato perché il processo non è una res privata del giudice ma è nel potere dispositivo delle parti;

Costituisce grave attentato in quanto il processo tributario, essendo un processo empirico, ha bisogno del confronto sui fatti, oltre che sul diritto;

Costituisce grave attentato perché sono gli stessi giudicanti ad aver bisogno dei chiarimenti da parte del difensore;

Costituisce grave attentato perché una lettura degli atti non in contraddittorio, cui l'oralità è in grado di rimediare, può produrre danni economici, anche irreparabili, tanto alla parte privata che all'Erario stesso;

L'Avvocatura non chiude gli occhi all'emergenza, si dichiara pronta alla video udienza e la reclama nel momento eccezionale di pandemia, ma la sua impraticabilità non può

produrre la scomparsa dell'oralità in punto di facoltà del difensore di chiedere il rinvio della discussione a nuovo ruolo.

A rendere ancora più intollerabile la situazione sono i conseguenti provvedimenti organizzativi assunti dai Presidenti delle Commissioni che, nella gran parte, prevedono la possibilità dell'assunzione da remoto dei provvedimenti giustiziali e ciò anche ove la trattazione della causa da remoto sia stata ritenuta impraticabile, determinando così un evidente vulnus all'interno del processo che avrebbe due corsie separate (una per i giudici ed una per le parti). Senza contare che l'assunzione degli stessi provvedimenti, in mancanza di una piattaforma legislativamente disciplinata, ne comporterebbe la nullità assoluta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, UNCAT

EVIDENZIA

Il contenuto beffardo e illusorio della previsione legislativa del processo da remoto che, nei fatti, non può essere operativo e addita il carattere incostituzionale delle nuove disposizioni;

PRENDE ATTO

Con favore che, stando alle notizie della stampa specializzata, il MEF starebbe lavorando per attivare la video udienza;

CHIEDE

al MEF di non limitarsi agli annunci ma di provvedere concretamente e celermente a rendere operative le connessioni;

INVITA

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ad adoperarsi affinché, sopperendo alle fughe irresponsabili del legislatore, coordini provvedimenti omologhi dei capi degli uffici giudiziari in tutte le sedi;

RITIENE

Nulli i provvedimenti giudiziari emessi in base ad una piattaforma digitale destinata esclusivamente alla formazione dei provvedimenti giudiziari, così discriminando le parti processuali, ovvero comunque emessi senza il presidio di una piattaforma digitale ufficiale e, pertanto, suscettibili di impugnazione secondo legge;

CHIEDE

al Parlamento di apportare immediatamente, in sede di conversione, le opportune e doverose modifiche al testo di legge in modo da salvaguardare la facoltà delle parti di chiedere la discussione dei ricorsi in pubblica udienza.

Roma, 4 novembre 2020

Il Presidente Uncat
(Avv. Antonio Damascelli)

